



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

Prot. 10042/ORD/U08/C/Ac15

Roma, li 28/10/2005

All'Istituto Nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di
formazione

FRASCATI

All'Istituto Nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa

FIRENZE

All'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale

ROMA

All'Opera Nazionale Montessori

ROMA

All'Unione Nazionale per la Lotta contro
l'Analfabetismo

ROMA

Alla Federazione nazionale delle Istituzioni
prociechi

ROMA

e, p.c.

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione

Agli Istituti regionali di ricerca educativa

LORO SEDI



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

Agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Alla Fondazione
“Museo nazionale della scienza e della
tecnologia Leonardo da Vinci”
MILANO

OGGETTO: Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si richiama l'attenzione di codesti Enti nazionali sulla circostanza che ai sensi dell'art.180 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 concernente la normativa di tutela relativa al trattamento dei dati personali, modificato dall'art.6 bis della legge 1° marzo 2005 n.26, entro il 31 dicembre 2005 dovranno essere adottate le nuove misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 del Codice emanato in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato Codice, e all'allegato B.

Fra le misure minime di sicurezza previste dal Codice rientra anche il Documento programmatico sulla sicurezza (Dps), obbligatorio per chi effettua un trattamento di dati sensibili e giudiziari con l'ausilio di strumenti elettronici. Il Dps dovrà essere adottato e predisposto (o aggiornato per le amministrazioni che erano già tenute a redigere e aggiornare il Dps in base alla previgente disciplina - L.675/96 e D.P.R. 318/99 -) al più tardi entro il 31 dicembre 2005.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

Decorso il periodo transitorio connesso all'entrata in vigore del Codice, secondo quanto precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 22 marzo 2004, e, quindi a partire dal 2006, il termine per aggiornare annualmente il Dps rimarrà fissato alla scadenza del 31 marzo di ogni anno, come dispone la regola tecnica n.19 dell'allegato B) al Codice.

Il titolare del trattamento dei dati riferirà circa l'avvenuta redazione o aggiornamento del Dps nella relazione che accompagna il bilancio d'esercizio come dispone la regola tecnica n.26 dell'allegato B) al Codice.

Si ricorda, inoltre, che entro il 31 marzo 2006 il titolare del trattamento dei dati dovrà comunque adeguare gli strumenti elettronici nel caso previsto dall'art. 180, commi 2 e 3, in cui ricorrano obiettive ragioni di natura tecnica.

Ai sensi dell'art.181 del suddetto Codice, per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, dovrà essere effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2005.

Gli atti di natura regolamentare dovranno essere adottati dai soggetti pubblici secondo le indicazioni precisate dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 30 giugno 2005 pubblicato su G.U. n.170 del 23 luglio 2005, in ogni caso, in conformità al parere del Garante.

In tale provvedimento il Garante ha evidenziato, altresì, che se non interverranno i necessari atti di natura regolamentare entro il 31 dicembre 2005, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovrà essere interrotto il 1° gennaio 2006. Peraltro, la prosecuzione del trattamento di tali dati potrebbe comportare responsabilità di diverso ordine.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesti Enti al rispetto dei termini previsti dal suddetto Codice tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva n1/2005 del 1



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

febbraio 2005 (pubblicata su G.U. n.97 del 28 aprile 2005) e dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 30 giugno 2005 (pubblicato su G.U. n.170 del 23 luglio 2005).

Si rimane in attesa di cortese, urgente riscontro circa l'adozione da parte di codesti Enti degli atti regolamentari di cui agli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, del Codice che dovranno essere inoltrati direttamente al Garante che esprimerà il relativo parere entro quarantacinque giorni.

Gli Uffici scolastici regionali vorranno, inoltre, richiamare l'attenzione degli Enti che svolgono la propria attività in ambito locale affinché procedano agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali.

Si rimane, pertanto, in attesa di un cortese cenno di assicurazione in proposito.

IL DIRETTORE GENERALE

- Silvio Criscuoli -